

 Tribunale per i Minorenni MILANO	 Procura della Repubblica per i Minorenni MILANO	
 ORDINE DEGLI AVVOCATI DI MILANO	 CAMERA PENALE DI MILANO GIAN DOMENICO PISAPIA	 camera minorile di milano

PROTOCOLLO PER I PROCEDIMENTI PENALI E PER LA LIQUIDAZIONE DEI COMPENSI AI DIFENSORI DEI SOGGETTI MINORENNI E DELLE PERSONE AMMESSE AL PATROCINIO A SPESE DELLO STATO DAVANTI AL TRIBUNALE PER I MINORENNI

Al fine di agevolare la liquidazione in tempi ragionevoli dei compensi professionali per i difensori d'ufficio dei soggetti minorenni e delle persone ammesse al patrocinio a spese dello Stato, nei procedimenti penali davanti al Tribunale per i Minorenni di Milano, il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni, il Presidente dell'Ordine degli Avvocati di Milano, il Presidente della Camera Penale di Milano ed il Presidente della Camera Minorile di Milano, convengono sulla necessità di attenersi a criteri standardizzati, secondo le seguenti linee guida per l'applicazione dei parametri previsti dal **D.M. n. 55 del 10 marzo 2014**.

Contestualmente si ritiene opportuno individuare alcune linee guida – conformemente a quanto già previsto nel progetto tabellare e come tali suscettibili di variazioni che comunque saranno effettuate tenendo conto delle esigenze qui rappresentate - al fine di migliorare l'organizzazione delle udienze penali, razionalizzandone l'organizzazione e diminuendo nei limiti del possibile i tempi di attesa per i legali, le parti, i testimoni, attraverso le seguenti linee operative.

Udienze preliminari.

Le udienze preliminari sono tenute tutti i giorni dal lunedì al venerdì con la previsione di due udienze nei giorni di martedì e mercoledì.

I giudici provvedono ad indicare oltre la data anche l'ora di celebrazione del processo tenendo conto della prevedibile complessità della trattazione.

Per facilitare la celebrazione dei processi di rapida definizione, ovvero quelli con imputati assenti per i quali il difensore non è munito di procura speciale per la definizione all'udienza preliminare, il giudice provvederà alla fissazione all'inizio della mattina, ovvero a chiamare il processo rispettando, nei limiti del possibile, l'orario indicato nel decreto.

Udienze dibattimentali.

Le udienze dibattimentali sono tenute il lunedì, il giovedì ed un venerdì al mese.

Una volta al mese viene tenuta un'udienza c.d. di "*smistamento*" nella quale i procedimenti sono fissati per fasce orarie e per tipologia di provenienza (provenienti da udienza preliminare; provenienti da giudizio immediato; procedimenti con misure coercitive) in numero tale da garantire l'esaurimento entro la fascia oraria successiva.

Alla prima udienza non è prevista la citazione dei testi, vengono esaminate le questioni preliminari e ammesse le prove. Si procede con discussione e sentenza se il procedimento è di rapida definizione (prescrizione, irrilevanza, immaturità o perdono chiesti dal PM).

Ogni mese sono previste due udienze per processi con imputati assenti all'udienza preliminare e per i quali le difese hanno già anticipato il consenso all'acquisizione degli atti di indagine. Tali udienze sono fissate con 4 scaglioni orari (9:00, 10:00, 11:00; 12:00).

Per le udienze con istruttorie la comparizione dei testi viene prevista in genere dalle ore 10:00 prevedendo nella prima ora gli incidenti di esecuzione, eventuali discussioni o processi per i quali non sono previsti testimoni.

Tutti i processi vengono fissati ad ora fissa tenendo conto del numero dei testi previsti e della complessità dell'istruttoria.

Durante l'udienza, i giudici, il Pubblico Ministero ed i difensori sono tenuti ad indossare la toga e a mantenere un comportamento coerente con la dignità delle rispettive funzioni, nonché della partecipazione al processo di soggetti minorenni.

Le istanze di libertà personale che non evidenziano particolare complessità, presentate dalle parti durante la discussione, vanno decise di regola contestualmente al dispositivo della sentenza.

Al termine della discussione il Presidente comunica alle parti la prevedibile durata della camera di consiglio.

In caso di imputati detenuti, all'atto della redazione del dispositivo viene emesso l'ordine provvisorio di scarcerazione ed indicato il termine della custodia cautelare. Le relative date sono annotate sul modulo giallo allegato alla copertina interna del fascicolo.

Premessa

Atteso che, analogamente al D.M. precedente - n. 140 del 20 luglio 2012 - anche il D.M. n. 55/2014 prevede ampi margini di discrezionalità nei criteri e nella quantificazione dei compensi professionali, i Magistrati e gli Avvocati convengono sull'opportunità di individuare parametri standardizzati di liquidazione dei compensi, sia per rendere effettiva, rapida ed agevole la loro determinazione, sia per ridurre il numero delle opposizioni nel settore delle liquidazioni poste a carico dell'Erario relativamente al quale si avverte la necessità di giungere a valutazioni eque ed omogenee, tenendo conto inoltre, con specifico riferimento ai processi a carico di minorenni, che:

1. per gli imputati (ed i condannati) minorenni è assai frequente l'ammissione al gratuito patrocinio sia perché molti reati sono commessi da minori stranieri privi di nucleo familiare, sia per la particolare procedura prevista dall'art 118 dpr 30 maggio 2002, n. 115;
2. con la nuova disciplina non si è più riprodotta la riduzione "fino alla metà" per l'assistenza d'ufficio ai minori prevista dall'art 12.5 DM 140/12, mentre si è

reintrodotto (aumentandolo) il rimborso forfettario per le spese nella misura del 15% del compenso totale;

3. si è operato un indubbio innalzamento dei compensi per il dibattimento penale collegiale, quale è sempre quello minorile anche per reati di semplice accertamento (di competenza monocratica o del giudice di pace innanzi al Tribunale Ordinario);
4. si è eliminata la diminuzione del 50% per i compensi in gratuito patrocinio (art 9.1), solamente in parte compensata dalla nuova formula dell'art 106 bis dpr 115/02 che prevede una riduzione per tale ipotesi del 30%;
5. che il DM 10.3.2014 è stato approvato in esecuzione degli *"articoli 1, comma 3, e 13 comma 6, della legge 31 dicembre 2012, n. 247"* (Nuova disciplina dell'ordinamento della professione forense) che prevede da un lato (comma 3) che *"All'attuazione della presente legge si provvede mediante regolamenti adottati con decreto del Ministro della giustizia, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n.400 (...)"* e dall'altro (comma 5) che *"Dall'attuazione dei regolamenti di cui al comma 3 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica."*

Ciò premesso si ritiene opportuno tener conto delle caratteristiche peculiari del processo minorile che risultano fortemente influenzate dalla presenza o meno dell'imputato.

Se relativamente ai procedimenti con imputati assenti i procedimenti risultino spesso di facile definizione trattandosi per lo più di reati contro il patrimonio con istruttorie semplici, i processi con l'imputato minore presente richiedono da parte del difensore attività peculiari quali i colloqui con i genitori, con gli operatori dei servizi e anche l'istruttoria innanzi al GUP ha un andamento più articolato partecipando alla stessa anche altri soggetti (tipicamente i genitori ed i servizi).

Si ritiene pertanto opportuno individuare delle ipotesi di base per i procedimenti con imputati assenti e privi di istruttoria, e pertanto di semplice e rapida definizione (assicurata anche grazie al rispetto del protocollo contestualmente concordato), e delle ipotesi in aumento per i processi più complessi, fermo restando che per i procedimenti di maggiore complessità il giudice applicherà i criteri stabiliti dal DM 55/2014.

Inoltre mentre in materia civilistica la liquidazione giudiziale degli onorari è la regola ed il pagamento del quantum liquidato è a carico del soccombente, per lo più soggetto privato, in sede penale la liquidazione degli onorari ad opera del Giudice del T.M. riguarda l'attività professionale prestata dai difensori d'ufficio di tutti gli imputati sino al raggiungimento della maggiore età, ovvero dei maggiorenni "equiparati" come segue, ai fini della liquidazione, e di quelli ammessi al gratuito patrocinio ed equiparati così come previsto rispettivamente dagli artt. 74, 117 e 116 del T.U. sulle Spese di Giustizia D.P.R. n.115 del 30 maggio 2002, in relazione ai quali il pagamento del quantum liquidato è a carico dello Stato.

Tutto ciò premesso

si conviene quanto segue:

- 1) Ambito di applicazione del D.M. n. 55/2014: i criteri stabiliti dal D.M. n.140 si applicano a tutti i casi in cui la liquidazione degli onorari sia devoluta all'Autorità Giudiziaria ed in particolare:
 - a) imputati minorenni (e che non abbiano compiuto la maggiore età durante la fase processuale);
 - b) imputati dichiarati irreperibili;
 - c) imputati equiparati agli irreperibili quali gli imputati non reperibili, per i quali è previamente documentato l'esito negativo delle ricerche al Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria, qualora siano:
 - i) senza fissa dimora con domicilio eletto presso il difensore d'ufficio;
 - ii) non residenti, con dimora/domicilio sconosciuti o inidonei, soggetti a notifica ex art. 161, co.IV, c.p.p.;
 - iii) con domicilio eletto presso il difensore, ma non s.f.d., previo vano tentativo di comunicazione al domicilio indicato da parte del difensore a mezzo raccomandata r.r. prima dell'udienza;
 - d) gli imputati difesi d'ufficio insolventi.
- 2) **Ambito di applicazione delle linee guida e criteri adottati:** in ragione delle peculiari modalità con le quali il Ministero ha inteso regolamentare la materia, con particolare riguardo alle plurime disposizioni che prevedono amplissimi margini di discrezionalità nella scelta dei criteri e nella quantificazione del liquidato, si è ritenuto auspicabile, sia da parte dei Magistrati che da parte degli Avvocati, individuare criteri standardizzati, anche numerici, al fine di rendere effettiva, rapida ed agevole la liquidazione dei compensi professionali nonché per limitare divergenze tra quanto richiesto e quanto liquidato limitatamente al settore nel quale più di ogni altro si avverte la necessità di un trattamento equo ed omogeneo e cioè quello relativo agli onorari il cui pagamento è a carico dell'Erario.
- 3) Le linee guida, pertanto, costituiranno punto di riferimento esclusivamente per la **liquidazione degli onorari per attività professionale prestata in favore di imputati minorenni, imputati ammessi al gratuito patrocinio (art. 74 T.U. S. di G.), imputati dichiarati o di fatto irreperibili (art. 117 T.U. S. di G.), imputati difesi d'ufficio insolventi (art. 116 T.U. S. di G.)**.
- 4) I criteri adottati nelle linee guida per le attività professionali prestate avanti il T.M. di Milano saranno **applicati solo ed esclusivamente nel caso in cui il difensore ne faccia esplicita richiesta nell'istanza di liquidazione** e terranno conto dell'assenza di vincolatività dei parametri ministeriali e della peculiarità del processo a carico dei minorenni, che di regola non richiede attività difensive particolarmente complesse, e della necessità di contemperare il giusto riconoscimento dell'attività effettivamente svolta con la necessità di contenimento della spesa pubblica.
- 5) Le spese documentate saranno liquidate dal Giudice con il medesimo decreto.
- 6) In caso di declaratoria di prescrizione o di altra causa estintiva del reato effettuata in via predibattimentale sono richiesti solo i compensi per le fasi di "studio" e "introduttiva".

- 7) Per la fase GIP, meramente eventuale e per la quale pare difficile procedere con le scansioni indicate in tabella, si ritiene opportuno individuare degli importi forfettari per le principali attività attinenti a tale fase.
- 8) Per la fase GUP ed il dibattimento si ritiene opportuno distinguere gli onorari a seconda della presenza o meno dell'imputato per la necessità del difensore di sentire l'assistito e gli operatori dei servizi solitamente presenti, anche durante la fase processuale.
- 9) Per la fase dibattimentale, se le parti hanno concordato l'integrale acquisizione degli atti di indagine, non è prevista la liquidazione per la fase istruttoria.
- 10) In presenza di più assistiti è previsto un aumento del 10% per ogni imputato sull'importo stabilito per il primo.
- 11) In presenza di più imputazioni si è prevista una percentuale in aumento (a seconda del numero di imputazioni) in considerazione della complessità del procedimento.
- 12) Per il dibattimento l'aumento per le udienze successive alla prima l'importo è dovuto salvo che il rinvio sia dovuto a impedimento della parte.
- 13) Per la fase di sorveglianza si sono individuati degli importi forfettari ed omnicomprensivi venendo normalmente definiti con unica udienza.
- 14) **Condizioni di applicabilità dell'accordo:**
 - a) **il difensore si impegna** ad indicare nell'istanza di liquidazione le attività svolte in relazione alla fase e ad allegare i documenti per le spese sostenute.
 - b) **Il difensore si impegna** a presentare l'istanza prima della pronuncia della sentenza o del diverso provvedimento che chiude la fase a cui si riferisce la richiesta e, in caso di udienza di convalida dell'arresto, entro la chiusura dell'udienza.
 - c) Nel caso di prestazione di attività in favore di persona ammessa al gratuito patrocinio, **il difensore si impegna** altresì ad indicare la data di presentazione dell'istanza di ammissione al gratuito patrocinio e la data del provvedimento ammissivo, che allega.
 - d) Nel caso di prestazione di attività in favore di imputato dichiarato irreperibile, **il difensore si impegna** altresì ad indicare la data del provvedimento dichiarativo dell'irreperibilità, che allega.
 - e) Nel caso di prestazione di attività in favore di imputato di fatto irreperibile, **il difensore si impegna** altresì a dimostrare, mediante allegazione non appena divenuta disponibile e comunque non oltre 90 giorni, di aver inutilmente esperito le procedure per il rintraccio del proprio assistito attraverso interpello all'Ufficio Anagrafe di appartenenza e al D.A.P.
 - f) Nel caso di prestazione di attività in favore di imputato difeso d'ufficio insolvente, **il difensore si impegna** altresì a dimostrare, mediante allegazione non appena divenuta disponibile e comunque non oltre 90 giorni, di aver inutilmente esperito il tentativo di recupero del proprio credito professionale.
- 15) La liquidazione è disposta dal Giudice immediatamente e contestualmente alla pronuncia della sentenza o del diverso provvedimento che chiude la fase (compresa la fase della convalida dell'arresto e del riesame/appello ex artt 309/310 cpp) cui si riferisce la richiesta del difensore; il provvedimento è notificato immediatamente alle parti, dandone atto nel verbale di udienza.
- 16) Se la documentazione è insufficiente e il difensore può integrarla, il Giudice riserva la liquidazione all'esito del deposito della documentazione mancante.
- 17) La liquidazione verrà differita per il tempo necessario, qualora alla presentazione dell'istanza il difensore non sia ancora in possesso, per ritardi ascrivibili agli Uffici

tempestivamente interpellati (Anagrafe/D.A.P.), della documentazione che deve allegare secondo quanto indicato ai punti precedenti.

18) I valori indicati nella presente Tabella saranno applicati ai soli procedimenti e processi di semplice e rapida definizione.

TABELLE DI RIFERIMENTO PER LE LIQUIDAZIONI

G.I.P.:

- interrogatorio delegato dal PM: **€. 330,00**
- interrogatorio avanti al GIP: **€. 330,00**
- incidente probatorio (anche se si esaurisce in più udienze): **€. 450,00**
- udienza di convalida: **€. 450,00**
- udienza di opposizione alla richiesta di archiviazione (anche in caso di più udienze): **€. 350,00**
- udienza ex art. 27 c.p.p. min. (anche in caso di più udienze): **€.200,00**

G.U.P.:

con imputato presente, in caso di definizione del processo con sentenza (anche in caso di più udienze):

Fase di studio: **€. 270,00**

- aumento se l'imputato è sottoposto alla misura cautelare della custodia in carcere a del collocamento in comunità **€. 120,00**
- aumento per numero di capi di imputazione da 5 (minimo) a 10 (massimo), **+ 30%**
- aumento per capi di imputazione superiore a 10, **+40%**

Fase istruttoria: **€. 330,00**

Fase decisionale: **€. 450,00**

con imputato presente, in caso di definizione del processo con decreto di rinvio a giudizio (anche in caso di più udienze):

Fase di studio: **€. 270,00**

- aumento se l'imputato è sottoposto alla misura cautelare della custodia in carcere a del collocamento in comunità **€. 120,00**
- aumento per numero di capi di imputazione da 5 (minimo) a 10 (massimo), **+ 30%**
- aumento per capi di imputazione superiore a 10, **+40%**

Fase istruttoria: **€. 330,00**

Fase decisionale: **€. 200,00**

G.U.P.:

con imputato assente, in caso di definizione del processo con sentenza (anche in caso di più udienze):

Fase di studio: **€. 270,00**

- aumento per numero di capi di imputazione da 5 (minimo) a 10 (massimo), **+ 30%**
- aumento per capi di imputazione superiore a 10, **+40%**

Fase decisionale: **€. 400,00**

con imputato assente, in caso di definizione del processo con decreto di rinvio a giudizio (anche in caso di più udienze):

Fase di studio: **€ 270,00**

- aumento per numero di capi di imputazione da 5 (minimo) a 10 (massimo), **+ 30%**
- aumento per capi di imputazione superiore a 10, **+40%**

Fase decisionale: **€ 200,00**

TRIBUNALE DIBATTIMENTO COLLEGIALE

Fase di studio: **€ 150,00**

- aumento se sottoposto alla misura cautelare della custodia in carcere a del collocamento in comunità **€ 120,00**
- aumento per numero di capi di imputazione da 5 (minimo) a 10 (massimo), **+ 30%**
- aumento per capi di imputazione superiore a 10, **+40%**

Fase introduttiva: (solo per l'opposizione): **€ 200,00**

Fase istruttoria:

- per processi con consenso all'acquisizione degli atti **€ 0,00**
- imputato assente con escussione di testimoni **€ 330,00**
- imputato presente con escussione di testimoni **€ 450,00**
- per ogni ulteriore udienza oltre la prima: **€ 100,00**

Fase decisionale:

- con consenso all'acquisizione degli atti e imputato assente: **€ 400,00**
- con istruttoria o con imputato presente: **€ 450,00**

Fase esecutiva: **€ 30,00** per ora o frazione

riesame/appello di misure cautelari: **€ 450,00**

TRIBUNALE E MAGISTRATO DI SORVEGLIANZA

Fase di studio, introduttiva, istruttoria e decisionale, complessivamente:

- davanti al Magistrato di Sorveglianza per condannato non presente: **€ 150,00**
- davanti al Magistrato di Sorveglianza per condannato presente: **€ 250,00**
- davanti al Tribunale di Sorveglianza per condannato non presente: **€ 250,00**
- davanti al Tribunale di Sorveglianza per condannato presente: **€ 350,00**

Milano, 3 dicembre 2014

Il Presidente del Tribunale per i Minorenni di Milano

Il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni di Milano

Il Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Milano

Il Presidente della Camera Penale

Il Presidente della Camera Minorile di Milano